

74736

CONTRATTO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO DI
VENERI" -PERIODO 2016- 2021



COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilasedici (2016) il giorno cinque (5) del mese di agosto in Pescia, presso la casa comunale posta in Piazza Mazzini al civico n. 1, con la presente scrittura privata ,
fra i signori:

DA UNA PARTE

-Alessandra Galligani nata a Montecatini Terme il 01.03.1958, per la carica domiciliata presso la sede comunale non in proprio ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Pescia c.f. e partita IVA n°. 00141930479, con sede in Pescia, Piazza Mazzini n.1, che ella legalmente rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Servizio "Servizi al Cittadino", ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, T.U.E.L. 267/2000, dell'art. 60 del vigente regolamento dei contratti di seguito nel presente atto denominato "Comune di Pescia" o "stazione appaltante";

DALL'ALTRA

-Patrizia Angeli, nata a Pescia (PT) il 02.09.1960, per la carica domiciliato presso la sede della Società Unione Sportiva Dilettantistica Pescia Calcio di cui appresso, non in proprio ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione stessa con sede in Pescia, Via Alberghi, 95, partita IVA 01841460478, di cui è rappresentante legale.

PREMESSO

-Che con Determina Dirigenziale n. 1101 del 6.6.2016, costituente determina a contrattare ai sensi dell'art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016, si stabiliva di procedere

all'approvazione dei documenti di gara e della bozza del presente contratto per procedura pubblica volta alla ricerca di contraente finalizzata all'affidamento della gestione di impianti sportivi per il periodo 2016- 2021;

-Che con determina 1326 del 12.7.2016 la gestione del campo di calcio di Veneri è stata aggiudicata all'USD Pescia Calcio con sede in Pescia, via Alberghi, 95;



STIPULANO E CONVENGONO

Art. 1- Oggetto e durata della convenzione

Il Comune di Pescia concede all'assegnatario, che accetta senza riserva alcuna, la gestione dell'impianto sportivo denominato "Campo di calcio di Veneri". Il presente contratto ha validità dal 5.8.2016 fino al 5.8. 2021.

Il gestore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati; restano fermi gli accordi presi con l'Amministrazione relativamente alla riparazione della tubazione al centro del campo e la sostituzione della caldaia, quali opere di manutenzione straordinaria spettanti al Comune e non ancora eseguiti al momento della stipula del presente contratto .

Art. 2- Capitolato speciale e norme regolatrici della convenzione

La gestione viene concessa e accettata sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto che forma parte del presente contratto, al quale viene allegato.

Art. 3 – Personale impiegato dall'Appaltatore

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Il personale utilizzato

deve essere in possesso di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle disposizioni di legge.



Art.4- Risoluzione del contratto

L'aggiudicatario, nell'esecuzione della gestione di cui al capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente contratto. Il rapporto può essere risolto con le modalità di cui all'art.11 del capitolato.

Art. 5 – Responsabilità civile contro terzi

Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità relativamente al personale e alla gestione dell'attività, per la quale risponde unicamente il gestore, che provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi, come stabilito dall'art. 5, punto 4, del Capitolato Speciale d'Appalto;

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo apposita ed idonea polizza assicurativa .

Art. 6- Controversie

In caso di controversie è competente il foro di Pistoia. E' comunque fatta salva la facoltà delle parti di procedere a transazione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 208 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7- Norma finale e di rinvio

Le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono le incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art.32 quater del codice penale.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa espresso riferimento agli atti e documenti richiamati dallo stesso, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto e alla lettera d'invito.

Art. 8- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il gestore è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ("Codice generale"), approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, ed il codice di comportamento del Comune di Pescia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 31/12/2013, entrambi disponibili sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, le cui norme si applicano in quanto compatibili all'assegnatario della gestione .



Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Pescia _____

IL DIRIGENTE
SERVIZI AL CITTADINO
D^{ra} ssa Alessandra Galligani

Per l'USD Pescia Calcio _____
